



Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Direttore

Determina n. 62 del 27/05/2020

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente la *Fornitura di n. 5 indirizzi di posta elettronica certificata per i Servizi ISIN*, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Ordine Diretto di Affidamento (ODA) del MePA. **CIG Z5D2D1AF43.**

Impegno di spesa € 152,50, comprensiva di IVA

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “ Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 137 del 2017, che, tra l'altro, stabilisce che l'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020 dell'ISIN;

Vista, la necessità di acquistare 5 indirizzi di posta elettronica certificata per ottemperare alle attività dei Servizi tecnici e amministrativi dell'ISIN;

Preso atto che occorre provvedere all'acquisto di n. 5 nuove caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC);

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento e tenuto conto dell'urgenza di dare

rapido avvio e continuità alle attività dell'ISIN;

Visto l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Dato atto che sulla piattaforma del Mercato elettronico è stata comunque visualizzata l'offerta a catalogo del fornitore Maggioli S.p.A. per n. 5 caselle di Posta Elettronica Certificata Bronze annuale (PEC) - Prezzo: euro 25,00 l'una, IVA esclusa;

Ritenuto di affidare l'appalto mediante O.D.A. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il bene proposto risulta pienamente rispondente alle particolari esigenze dell'amministrazione, già in possesso di altra PEC dello stesso fornitore;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizio. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Accertata la disponibilità della spesa indicata di complessivi € 152,50, comprensiva di IVA al 22% (125,00 + 27,50 per IVA) che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 13103 – Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020;

DISPONE

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, della *Fornitura annuale di n. 5 indirizzi di posta elettronica certificata*, per l'importo complessivo di €152,50, comprensiva di IVA al 22% (125,00 + 27,50 per IVA), all'operatore economico Ditta MAGGIOLI S.P.A., con sede in Via del Carpino – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN);

- 2) di accertare la disponibilità e di impegnare la somma di complessivi € 152,50, comprensiva di IVA al 22% (125,00 + 27,50 per IVA) che trova copertura in termini di competenza e cassa al Cap. 13103 – Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020;
- 3) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 l'ing. Alberto Ricchiuti, quale Responsabile unico del procedimento;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte.

Avv. Maurizio Pernice